

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## *"COMITATO DI PROMOZIONE E AGGREGAZIONE SOCIALE BIBBONA - APS"*

---

### **Art. 1 – Denominazione, sede legale e durata.**

Il "COMITATO DI PROMOZIONE E AGGREGAZIONE SOCIALE BIBBONA- APS" è un'associazione di promozione sociale, ai sensi del Codice del Terzo settore, d. lgs. 117/2017, autonoma e pluralista.

L'associazione è stata costituita in data 10/06/2010 ed ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in Bibbona (Li), Piazza Galileo Galilei, Fraz. La California. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune con comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

### **Art. 2 – Scopi e attività**

Il Comitato di Promozione e Aggregazione Sociale Bibbona- APS opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, d. lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il Comitato di Promozione e Aggregazione Sociale Bibbona- APS non persegue finalità di lucro, non consentendo la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato di Promozione e Aggregazione Sociale Bibbona - APS promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche attraverso percorsi di democrazia rappresentativa. L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore. Il Comitato Promozione e Aggregazione Sociale Bibbona esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

Il Comitato di Promozione e Aggregazione Sociale Bibbona - APS è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del patrimonio associativo del Comune di Bibbona. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore. Il Comitato di Promozione e Aggregazione Sociale Bibbona - APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, del d. lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. LGS. 117/2017;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento del Comitato di Promozione e Aggregazione Sociale Bibbona e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5, del d. lgs. 117/2017, e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare l'attività del Comitato di Promozione è svolta allo scopo di organizzare e gestire aree attrezzate, eventi sportivi, culturali e ricreativi, favorendo tra i soci e tra i cittadini lo sviluppo di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili, nonché la collaborazione più ampia con altre forme di associazionismo;

Il Comitato, senza scopo di lucro, si propone di realizzare progetti sociali delle associazioni facenti parte del comitato e realizzare aree attrezzate anche per disabili, al fine di favorire in ogni modo l'integrazione. Gli eventuali proventi saranno impegnati per progetti sociali e per la manutenzione delle strutture sociali e per

la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale;

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6, del d. lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto.

### **Art. 3 – Finalità**

Sono finalità dell'Associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
- d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni

decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

- y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
- z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- aa) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;
- bb) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
- cc) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- dd) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
- ff) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

#### **Art. 4– Ammissione degli associati**

Possono aderire al Comitato Promozione e Aggregazione Sociale Bibbona– APS :

- le persone fisiche che, approvandone lo statuto, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- le associazioni di promozione sociale (APS), aventi sede legale nel territorio di competenza;
- le associazioni che abbiano acquisito la qualifica di ente del Terzo Settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS), aventi sede legale nel territorio di competenza;
- altre associazioni senza scopo di lucro, aventi sede legale nel territorio di competenza;
- le Società di Mutuo Soccorso, di cui all'art. 42 del d. lgs. 117/2017, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni, avente sede legale nel territorio di competenza;

- le associazioni di secondo livello con qualifica di ente del Terzo Settore, aventi sede legale nel territorio di competenza;

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Gli/le aspiranti soci/e persone fisiche devono presentare domanda menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

L'associazione Promozione e Aggregazione Sociale Bibbona – APS riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite .

## **Art. 5 – Diritti e doveri dei soci**

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare l'eventuale documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e

non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### **Art. 6 – Perdita delle qualifica di socio**

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e delle organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

#### **Articolo 7 – democrazia e partecipazione**

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci. Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

#### **Articolo 8 - l'assemblea dei soci**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea 2 rappresentanti di ogni associazione che aderisce al comitato oltre ai soci persone fisiche che abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta anche per mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.

Salvo quanto previsto dagli art. 9, l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno dieci giorni e successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

#### **Articolo 9 - Modificazione dell'atto costitutivo e del regolamento e scioglimento dell'associazione**

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto nonché per l'adozione o la modifica del regolamento sociale. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta.

Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà

comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione con maggioranza assoluta dei presenti che dovranno essere almeno la metà dei soci.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO V - la democrazia e la partecipazione**

### **A) I principi generali**

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa del Comitato Promozione e Aggregazione Sociale Bibbona sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 30 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art. 18 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.

I libri sociali di cui al d. lgs. 117/2017 sono tenuti dal Consiglio direttivo; gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 24 curano il proprio libro verbali. Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare

a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

### **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permane in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di 15. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 c.c.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinverga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- elegge il presidente ed il vice presidente;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo quanto previsto dall'art. 13, d. lgs. 117/2017;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs. 117/2017;
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;
- convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

### **Articolo 11 – Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio**

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte dell'interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti. Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

### **Articolo 12 - Il Presidente ed il vice presidente**

Il presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige l'attività del consiglio direttivo ed esegue le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

Il vice presidente, è eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Articolo 13 – organo di controllo e di revisione**

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30, d. lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 14 – Collegio dei Sindaci revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato nel caso in cui non ricorrano i requisiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti di cui agli artt. 30 e 31, d. lgs. 117/2017 di cui al successivo articolo.

Il collegio dei sindaci revisori ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti all'Associazione e dovranno possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Articolo 15 – Libri sociali**

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

### **Articolo 16 - Volontari e volontariato**

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

#### **Articolo 17 - Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

### **TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione**

#### **Art. 18 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 19 - Le fonti di finanziamento e risorse**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- proventi delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6, del d. lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

#### **Art. 20 – esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13, d. lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

- Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14, d.lgs. 117/2017, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 21 – Regolamento amministrativo**

È facoltà dell'associazione dotarsi, entro 12 mesi dall'insediamento, di un Regolamento Amministrativo predisposto dalla Presidenza e approvato dal Consiglio.

### **TITOLO VIII - norme finali e transitorie**

#### **Art. 22 – Modifiche statutarie per adeguamento al d. lgs. 117/2017**

Ferma restando la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di

intervenute novità normative vincolanti e inderogabili attribuita al Consiglio dall'art. 15 del presente di statuto, con le medesime modalità è altresì conferita al Consiglio la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche statutarie limitatamente a quelle necessarie al perfezionamento della trasmigrazione e all'iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 23 – Organismi sociali**

Gli organi sociali in carica al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie introdotte con la presente delibera continueranno l'incarico con pienezza dei propri poteri sino al termine del loro mandato, operando secondo quanto previsto dal presente statuto.

#### **Art. 24 – Differimento efficacia**

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

#### **Art. 25 – Disposizioni finali.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

*Handwritten signature*

Il Presidente  
Il Vice Presidente  
Il Segretario  
28/06/2023  
1339 3  
esete  
Handwritten signature

9 GIUGNO 2023

RIUNIONE DEL COMITATO PROMOZIONE E AGGREGAZIONE  
SOCIALE BIBBONA - APS

MODIFICA STATUTO, NOMINA SINDACI REVISORI,  
ADEGUAMENTO ORGANI ALLO STATUTO

PRESENTI

CAROTENUTO VINCENZO

MARUGI STEFANO - PUBBLICA ASSISTENZA

GIORGIO GIORGI - BOCCIOFILA

BOCELLI ORFEO - PRO LUD

PAGGETTI ENZO - A.S.A.

MANCINI MAURIZIO - ARCI CACCIA

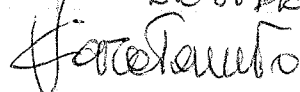
VOLTERRANI ROBERTO - FEDERACACCIA

GASPERINI ENRICO - AMATORI CALCIO

MULÉ ENZO - FORTE DI BIBBONA CALCIO

BARBIERI FABIO - ARCI

ALLE ORE 21.30 SI APRE LA RIUNIONE CON ILLUSTRARE LE  
MODIFICHE ALLO STATUTO PER ESSERE ADEGUATO ALLE NUOVE  
NORMATIVE, VIENE PROPOSTO ED ELETTO GIORGI GIORGIO  
COME 5° MEMBRO DEL DIRETTIVO DEL COMITATO, VENGONO  
NOMINATI 13 MEMBRI DEI SINDACI REVISORI NELLE  
PERSONE DI NEDDO GUGLIELMI, MAURO CALAMASSI,  
MARCO COSIMI, LE PROPOSTE VENGONO MESSE A  
VOTAZIONE E APPROVATE ALL'UNANIMITA'. ALLE ORE  
23.30 LA RIUNIONE SI SCIOGLIE.

IL PRESIDENTE  


IL SEGRETARIO  
